



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 16380/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI, II e Commissione speciale  
prevenzione mobbing

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere"**  
**(Reg. Gen. n. 64 – ex Reg. Gen. n. 500/VIII Legislatura)**

Ad iniziativa dei Consiglieri: Cortese, D'Amelio, Petrone, D'Angelo, Nugnes, Longo, Amente, Raia,  
Ruggiero e Vessella  
Depositata il 4 agosto 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;**

**II Commissione Consiliare e IV Commissione Consiliare speciale (Commissione Consiliare speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale) per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **02 SET 2010**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La violenza di genere è un fenomeno complesso e può manifestarsi in forme molteplici. Nonostante sia crescente, intorno a tale problematica, l'allarme sociale e la conseguente domanda di sicurezza, la violenza contro le donne viene spesso ancora considerata una "questione privata" piuttosto che un problema sociale molto diffuso e legato alle perduranti disparità socio-economiche e culturali vissute dalle donne in questa società. In Campania, in particolare, resta molto basso il numero delle denunce, a fronte di un numero sempre crescente di richieste di aiuto raccolte dalla linea telefonica dedicata istituita dal Ministero per le Pari Opportunità.

Allo stesso tempo, in una società attraversata da rapidi e continui mutamenti, mentre cresce la domanda di integrazione e di ampliamento dei diritti da parte delle persone omosessuali, si assiste sempre più spesso a fenomeni di intolleranza, di discriminazione e di vera e propria violenza di impronta sessista e omofoba, che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni. Per affrontare efficacemente il fenomeno nella sua complessità è dunque necessario un forte impegno istituzionale per implementare l'integrazione delle politiche, per offrire un quadro di riferimento normativo chiaro e unitario agli attori sociali, e per tenere vivo un confronto pubblico e costante con la rete dei servizi, delle associazioni di donne, delle associazioni per i diritti delle persone omosessuali, delle esperienze attive in questo campo di intervento, in un'ottica di progettazione partecipata di servizi vicini alle cittadine e ai cittadini della Regione. La presente proposta intende rispondere a tali obiettivi.

La Regione Campania, con questo documento, riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali, e detta norme finalizzate a contrastare e prevenire il fenomeno nella sua complessità. Si prevedono, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale, misure atte a monitorare il fenomeno, attuare interventi di prevenzione attraverso un'opera di sensibilizzazione, assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, favorire l'orientamento e l'inserimento/reinserimento lavorativo, sostenere la rieducazione dei soggetti maltrattanti, nonché promuovere la formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti nel raggiungimento delle finalità di cui al presente testo.

Questo progetto legislativo, in coerenza con i principi costituzionali, con la normativa comunitaria ed europea e con lo statuto regionale, nasce da un ampio confronto con gli ambiti territoriali, la rete dei servizi, la consulta femminile, i soggetti del Terzo Settore aventi tra gli scopi essenziali la lotta ad ogni forma di intolleranza, di discriminazione e di violenza commessa in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale.

Le principali innovazioni che propone sono:

- la forte volontà di attivare un presidio antiviolenza in ogni Ambito territoriale, nell'ottica della progettazione partecipata di servizi vicini alle cittadine e ai cittadini della Regione, e coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale 11/2007 per la riqualificazione degli interventi sociali sul territorio regionale;
- l'approccio integrato, multidisciplinare e multiattoriale, all'analisi, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere nella sua complessità, il potenziamento e il consolidamento della Rete Antiviolenza regionale;
- la forte volontà di riconoscere le vittime di ogni forma e grado di violenza di genere



Consiglio Regionale della Campania

come soggetti di diritto: è infatti intollerabile che una persona che ha subito violenza possa essere più o meno aiutata a seconda della zona territoriale a cui appartiene, ed è altresì necessario adottare la prospettiva che vede la persona maltrattata come capace di essere protagonista della propria vita (*empowerment*);

- il coinvolgimento del Terzo Settore qualificato in tale delicato campo di intervento come attore protagonista nel sistema integrato dei servizi alla persona, come declinazione della legge n. 328/2000 e soprattutto del principio costituzionale di sussidiarietà;
- il riconoscimento e il continuo aggiornamento della professionalità di tutti gli operatori coinvolti a tutti i livelli;
- il riconoscimento delle forme di intolleranza, discriminazione e violenza di impronta omofoba come ulteriore manifestazione della violenza di genere, ed il conseguente inserimento dell'impegno contro l'omofobia tra gli interventi essenziali per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno;
- l'intervento sul piano della comunicazione pubblica e dell'educazione, per la promozione di una cultura basata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sul dialogo con l'altro e le pari opportunità per tutte e tutti;
- infine, in un'ottica di risocializzazione, rieducazione e prevenzione, la stipula di intese con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per l'attivazione di programmi riabilitativi mirati, volti a favorire nei soggetti maltrattanti la rielaborazione critica della condotta violenta e delle sottese problematiche di tipo personale, familiare e sessuale, attraverso percorsi di riflessione, maturazione e successivo reinserimento sociale.

Il testo prevede 10 articoli.

L'art. 1 definisce i principi della norma; l'art. 2 definisce le finalità e la Rete Antiviolenza, l'art.3 istituisce e regola i Centri di assistenza e le Case di accoglienza nel sistema integrato dei servizi alla persona; l'art.4 istituisce programmi per la rieducazione dei soggetti maltrattanti; l'art.5 regola la formazione degli operatori; l'art.6 definisce gli interventi di comunicazione e sensibilizzazione; l'art.7 definisce la clausola valutativa; l'art.8 definisce la previsione di copertura finanziaria, stabilendo che la copertura degli oneri della presente proposta di legge è garantita dal capitolo 7834 U.P.B. 4.16.41 sul quale sono appostate risorse (per un totale di cassa pari a 420.000,00 euro) destinate alla legge regionale n. 11/2005 "Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate"; l'art. 9 dispone l'abrogazione, al momento dell'approvazione della presente proposta di legge, della precedente legge regionale 11/05 di analogo contenuto, prevedendo che le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. n. 11/2005 confluiscono nel capitolo dedicato al finanziamento della presente proposta di legge; l'art.10 è relativo alla dichiarazione d'urgenza della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 1  
Principi

1. La regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime stesse.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 2  
Finalità

1. La Regione, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere, e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, e regionale, in particolare della L. n. 368/2000 e della L.R. n. 11/2007, interviene in materia di politiche sociali allo scopo di:
  - a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
  - b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;
  - c) favorire l'orientamento, l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
  - d) sostenere la rieducazione degli autori dei maltrattamenti;
  - e) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;
  - f) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale di cui all'art. 25 della legge regionale n. 11/2007.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla L.R. n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli Ambiti territoriali (così come definiti dall'Art.19 della L.R.11/2007), le Province, le ASL, le Aziende ospedaliere, la Procura della Repubblica, le Forze dell'Ordine, l'amministrazione penitenziaria, le Istituzioni scolastiche e i soggetti del Terzo settore, come definiti dalla L. R. n. 11/2007 aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere, nonché le associazioni e gli organismi di parità.
3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti di cui al comma 2, attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi anti violenza presentati da tali soggetti.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 3

Centri di assistenza e Case di accoglienza per le donne maltrattate

1. La Regione istituisce i Centri di assistenza e le Case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/2007 - che agiscono senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.
2. I Centri di assistenza, denominati Centri antiviolenza e istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:
  - a) accoglienza telefonica;
  - b) accoglienza personale;
  - c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
  - d) assistenza e consulenza legale;
  - e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
  - f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
  - g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
  - h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la Rete regionale antiviolenza;
  - i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;
  - l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.
3. Le Case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:
  - a) accoglienza ed ospitalità;
  - b) assistenza e consulenza legale;
  - c) consulenza psicologica;
  - d) gruppi di auto-aiuto;
  - e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento/reinserimento lavorativo.
4. I Centri di assistenza e le Case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso spese, relazionato al reddito.
5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del Terzo settore indicati all'art. 2, comma 2, della legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste da presente articolo. A tale scopo, prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.
6. Per la costituzione e la gestione delle strutture e dei servizi di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina regionale di riferimento.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 4

Programmi per la rieducazione dei soggetti maltrattanti

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 34 lettera d) della legge regionale n. 11/2007, può attivare programmi rieducativi rivolti agli autori dei maltrattamenti.
2. A tale scopo la Regione, anche mediante la stipula di intese con l'amministrazione penitenziaria e gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della presente legge, promuove l'attivazione di programmi riabilitativi, volti a favorire nei soggetti maltrattanti la rielaborazione critica della condotta violenta e delle sottese problematiche di tipo personale, familiare e sessuale, attraverso percorsi di riflessione, maturazione e successivo reinserimento sociale.
3. I programmi di riabilitazione possono prevedere:
  - a) trattamenti psicoterapeutici da erogare all'interno della struttura penitenziaria, in aggiunta e contemporaneamente alla pena da scontare, incentrati sia su terapie di gruppo sia su colloqui individuali con figure professionali qualificate;
  - b) trattamenti psicoterapeutici da erogare anche al di fuori dell'ambito penitenziario, attraverso colloqui individuali, incontri di gruppo, interventi sul territorio e, ove possibile, sostegno nella gestione delle relazioni familiari ed ambientali;
  - c) programmi di rafforzamento e stimolo alle relazioni sociali.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 5  
Formazione

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.

2. La Regione promuove, inoltre, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di *équipe* specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria (agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri) e personale esterno.

3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione di cui al comma 1 e 2, in attuazione dell'articolo 9 della L.R. 11/2007, è di competenza delle Province.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.6

Comunicazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti, e sulle pari opportunità per tutte e tutti.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 7  
Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli Ambiti territoriali di cui alla legge regionale n. 11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente nell'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1.
2. A tal fine, la Giunta Regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:
  - a) linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
  - b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
  - c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della Rete antiviolenza;
  - d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
  - e) attivazione dei Centri di assistenza e delle Case di accoglienza per le donne maltrattate;
  - f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 8  
Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2010 con risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai sensi della legge regionale n. 11/2005.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.
3. Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento con legge di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 9  
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11.
2. Le risorse presenti nel Fondo di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2005 confluiscono nell'unità previsionale di base di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 10  
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.